

	COMUNE DI BRUINO	Rep. ____
	Città Metropolitana di Torino	
	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE	
	DI VIA PIOSSASCO 35 IN BRUINO PER IL PERIODO 01/07/2026 – 30/06/2041	
	CIG _____ – Importo contrattuale stimato in € _____	
	L'anno duemilaventisei, addì _____ del mese di _____ alle ore _____ in Bruino, nella Re-	
	sidenza Municipale, avanti a me, Dott.ssa Di Raimondo Giuseppa, Segretario Comunale del	
	Comune di Bruino, autorizzata a ricevere questo atto ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del	
	D.Lgs. 267/2000, si sono personalmente presentati e costituiti:-----	
	Da un parte:-----	
	BUSSO Monica, nata a Torino il 14.05.1964, C.F. BSSMNC64E54L219O, domiciliato per la	
	carica in Bruino (TO), Piazza Municipio 3, il quale interviene in questo atto, nella sua qualità di	
	Responsabile del Settore Servizi alla Persona in rappresentanza e per conto del Comune di	
	Bruino in virtù della determinazione sindacale n. _____ di conferimento di incarico di	
	posizione organizzativa, codice fiscale n. 86003310017, che nel contesto dell'atto verrà chiamato	
	per brevità anche “Comune”; -----	
	Da una parte:-----	
	_____, C.F._____, P.Iva._____, con sede legale in	
	_____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, CF	
	_____, in qualità di _____, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per	
	brevità “Concessionario”;-----	
	Detti comparenti, in possesso dei requisiti di legge e della cui identità personale sono certo, con	
	questo atto convengono quanto segue. -----	
	PREMESSO	
	1	

	– che l’Amministrazione Comunale è proprietaria dell’impianto sportivo sito in Bruino, Via	
	Pioissasco 35, destinato alla pratica sportiva dilettantistica, qualificato come privo di rilevan-	
	za economica con delibera n. 25 del 19/02/2026 approvata dalla Giunta Comunale;-----	
	– che con medesimo atto la Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi per l’indizione della pro-	
	cedura da svolgersi per l’assegnazione in concessione dell’impianto a favore dell’offerta eco-	
	nomicamente più vantaggiosa, per il periodo dal 01.07.2026 al 30.06.2041; -----	
	– che con determina del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. ____ del ____ è	
	stato dato avvio alla procedura aperta per l’affidamento della concessione dell’impianto	
	sportivo di Via Pioissasco 35 provvedendo all’approvazione del capitolato prestazione, del	
	disciplinare di gara e dei relativi allegati;-----	
	– che la procedura è stata svolta dalla Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comu-	
	ne di Bruino, in qualità di RUP che, unitamente alla commissione giudicatrice, ha valutato le	
	offerte tecniche ed economiche presentate secondo le modalità ed i criteri indicati nel disci-	
	plinare;-----	
	– che all’esito della predetta procedura, il Responsabile del Settore Servizi alla Persona del	
	Comuna di Bruino, provvedeva, con determinazione n. ____ del ____, ad aggiudicare la	
	concessione <i>de quo</i> all’operatore economico _____ concorrente che ha conseguito il	
	miglior punteggio, con un prezzo offerto di euro _____ e secondo l’offerta tecnica pre-	
	sentata; -----	
	– che sono stati verificati i requisiti richiesti nel disciplinare ed autodichiarati in sede di gara;	
	– che è altresì stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della/e Società ai	
	fini della stipula del presente contratto, come da documento unico di regolarità contributi-	
	va (DURC) PROT. _____ con scadenza _____; -----	
	Si conviene e si stipula quanto segue.-----	
	2	

	ARTICOLO 1 - PREMESSE	
	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. Tutti gli atti e i documenti di	
	seguito indicati, accettati dalle parti, sono depositati agli atti del Comune e si intendono facenti	
	parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati: capitolato speciale e relativi	
	allegati, disciplinare di gara e relativi allegati, offerte tecnica ed offerta economica presentate dal	
	concessionario. -----	
	ARTICOLO 2 - OGGETTO	
	La concessione ha per oggetto la gestione dell’impianto sportivo sito in Bruino, Via Piossasco	
	35 (così come descritto negli atti della procedura), per svolgere attività sportive e di carattere	
	sociale, ricreativo e aggregativo, così come dettagliato nel capitolato speciale e relativi allegati e	
	secondo quanto integrato nell’offerta tecnica e relativi allegati, sottoscritti dalle parti per accetta-	
	zione e conservati agli atti del Comune anche se non materialmente allegati.-----	
	Costituiscono attività accessorie alla gestione dell’impianto sportivo il servizio bar, il sub-affitto	
	dei campi da calcio e l’attività di sponsorizzazione, secondo quanto previsto dall’art. 16 del capi-	
	tolato. -----	
	ARTICOLO 3 - FINALITA’ DELLA CONCESSIONE	
	La concessione è rilasciata per la finalità di promozione e valorizzazione dello sport come stru-	
	mento di educazione, formazione personale, coesione sociale, per consentire un utilizzo equo e	
	diffuso dell’impianto sportivo, in particolare da parte della cittadinanza bruinese, per tutelare	
	l’interesse collettivo alla disciplina sportiva, introdotto tra i diritti costituzionalmente tutelati a	
	seguito della novella dell’art. 33 con la legge costituzionale n. 1 del 26 settembre 2023.-----	
	Inoltre, la presente concessione, in coerenza con il riconoscimento della pratica sportiva quale	
	strumento di promozione del benessere individuale e collettivo e con gli indirizzi dell’Agenda	
	2030 delle Nazioni Unite, prevede l’attuazione di specifiche azioni e iniziative volte a contribuire	
	3	

	al perseguimento dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals –	
	SDGs). -----	
	ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE	
	La concessione ha una durata di quindici anni, con decorrenza 01/07/2026, e scadenza al	
	30/06/2041. Non è prevista la possibilità di rinnovo. -----	
	È fatta salva la possibilità di proroga tecnica limitatamente al tempo strettamente necessario per	
	concludere le procedure volte all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraen-	
	te è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condi-	
	zioni. -----	
	ARTICOLO 5 - CONSISTENZA E CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO	
	Il luogo di svolgimento della concessione è l'impianto sportivo di Bruino, Via Piossasco 35	
	composto da: un campo da calcio regolamentare in erba naturale, un campo da calcio a 5 in er-	
	ba sintetica, un campo da calcio ridotto (a 7/8) in erba sintetica, un campo in terra battuta per	
	allentamenti. Nella struttura è inoltre presente una tribuna coperta per assistere alle partite, con	
	50 posti a sedere, una struttura in muratura con spogliatoi e docce, una struttura in muratura al	
	cui interno si trova un piccolo bar, un prefabbricato con alcune stanze uso ufficio ed i bagni per	
	il pubblico, prefabbricati destinati a magazzino, un gabbiotto adibito a biglietteria. L'intero	
	comprendorio ha una grandezza di circa 22.000 mq. Il concessionario dichiara di essere a cono-	
	scenza dello stato attuale in cui si trova l'impianto. Il Comune consegna le strutture con i relativi	
	impianti, arredi e attrezzature redigendo apposito verbale di consistenza dei beni immobili e	
	mobili di proprietà comunale con allegate fotografie. Alla scadenza della concessione verrà ef-	
	fettuato un controllo, in contraddittorio con il Concessionario, sullo stato di consistenza dei be-	
	ni consegnati in gestione e verrà redatto un verbale di restituzione. -----	
	ARTICOLO 6 - CANONE CONCESSIONARIO	

	Il concessionario dovrà corrispondere il canone concessorio annuale pari ad euro	
	_____ (comprensivo di IVA) come offerto in sede di gara, a rialzo rispetto alla base	
	d'asta. Il canone concessorio dovrà essere corrisposto entro il 30 giugno di ogni anno. -----	
	Il canone concessorio sarà oggetto di rivalutazione monetaria, sulla base dell'indice ISTAT-FOI	
	(Famiglie di Operai e Impiegati, al netto dei tabacchi) relativo al mese di febbraio, con cadenza	
	biennale a partire dal terzo versamento. -----	
	Il pagamento del canone concessorio avverrà mediante bollettino PAGO-PA inoltrato dagli uf-	
	fici comunali entro il 30/04. -----	
	Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13	
	agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. -----	
	ARTICOLO 7 - INTROITI A FAVORE DEL CONCESSIONARIO	
	Il concessionario potrà introitare i seguenti proventi derivati dall'attività sportiva e dalle attività	
	accessorie: -----	
	- tariffe stabilite dall'amministrazione comunale per l'accesso ai corsi sportivi (oltre alle quote	
	per ulteriori spese quali assicurazioni, kit materiali, quote associative), -----	
	- tariffe stabilite dall'amministrazione comunale per l'accesso al campo sportivo in occasione di	
	partite, campionati, tornei o altri eventi similari, -----	
	- tariffe stabilite dall'amministrazione comunale per il sub-affitto saltuario dei campi da calcio, --	
	- proventi derivanti dal servizio bar interno all'impianto, -----	
	- proventi derivanti da eventuali sponsorizzazioni. -----	
	Tutti i suddetti introiti dovranno essere gestiti e contabilizzati dal concessionario secondo le	
	normative di riferimento e nel pieno rispetto degli adempimenti fiscali in materia. -----	
	ARTICOLO 8 – CONTRIBUTI ECONOMICI	

	Il comune riconosce la possibilità di assegnare un contributo al concessionario qualora dal bi-	
	lancio o rendiconto emerga un disavanzo economico tale da evidenziare l'impossibilità oggettiva	
	di far fronte alle spese di gestione, purché tale situazione non sia imputabile a una cattiva ge-	
	stione del concessionario. In tal caso il Comune potrà prevedere l'erogazione di contributi, nei	
	limiti e secondo le modalità previste dall'art. 13 del capitolato. -----	
	Sono inoltre previsti contributi volti ad integrare le tariffe ridotte applicate in favore di residenti	
	con indicatore ISEE basso, sulla base del tariffario imposto dall'amministrazione comunale, nel	
	rispetto di quanto indicato dal predetto art. 13. -----	
	ARTICOLO 9 - ONERI GESTORI A CARICO DEL CONCESSIONARIO	
	Il Concessionario è tenuto a gestire l'impianto sportivo nel rispetto integrale di tutte le disposi-	
	zioni previste dal Capitolato Speciale, in cui sono esplicitati tutti gli obblighi in capo al conces-	
	sionario e pertanto si rimanda integralmente ad esso, nonché agli oneri assunti in sede di offerta	
	tecnica ed economica presentate, anch'esse integralmente richiamate. -----	
	È a totale carico del concessionario la manutenzione ordinaria dell'impianto secondo quanto	
	previsto dall'art. 14 del capitolato a cui si rimanda. -----	
	Si richiamano inoltre gli articoli 7 – Obblighi del Concessionario per la gestione dell'impianto, 9	
	– Ulteriori obblighi del concessionario, 10 - Obblighi specifici finalizzati al raggiungimento degli	
	obiettivi dell'agenda 2030, 15 – Forniture di materiale, che si intendono conosciuti ed accettati	
	dalle parti. -----	
	Salvo diversa disposizione contrattuale espressa, l'Affidatario è tenuto a dotarsi di tutte le auto-	
	rizzazioni, concessioni, ecc. occorrenti allo svolgimento del servizio, nonché di tutti i beni, le	
	attrezzature, le risorse umane e comunque tutto quanto occorrente per lo svolgimento del Ser-	
	vizio affidato. -----	
	La gestione del complesso sportivo deve essere prestata nel pieno rispetto di tutte le norme di-	

	sciplinanti le singole attività ammesse: particolare riguardo dovrà essere riservato all'osservanza	
	di tutte le norme necessarie alla tutela dell'igiene e salute pubblica nonché dell'ordine pubblico,	
	nel rispetto delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle	
	materie indicate. -----	
	L'organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e deve	
	rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, trasparenza, garantendo l'informazione all'utenza	
	circa l'uso e la disponibilità dell'impianto nel rispetto della Carta dei Servizi redatta dal conces-	
	sionario. -----	
	ARTICOLO 10 – REFERENTE INTERNO E CONTROLLI	
	Il concessionario fornisce il seguente nominativo individuato quale referente con il Comune per	
	ogni comunicazione o necessità inerente la gestione del servizio _____ con i seguenti	
	recapiti e-mail _____ cell _____, dall'uopo delegato dal legale rappre-	
	sentante. -----	
	All'art. 9 del capitolato è prevista inoltre la redazione di una relazione e la fissazione di un in-	
	contro, entrambi con cadenza annuale, finalizzati al monitoraggio del servizio. -----	
	Il Comune effettuerà controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione dei servizi e sulla con-	
	gruità delle prestazioni rese rispetto agli obblighi sanciti nel Capitolato prestazionale e	
	nell'offerta tecnica riservandosi di comminare sanzioni secondo quanto previsto dall'art. 22 del	
	capitolato. -----	
	ARTICOLO 11 – PENALI RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	Il Concessionario, nell'esecuzione del servizio, ha l'obbligo di rispettare tutto quanto previsto	
	dal capitolato, dall'offerta tecnica ed economica e da tutte le disposizioni di legge ed i regola-	
	menti concernenti i servizi stessi. -----	
	Qualora non attenda o violi gli obblighi di cui sopra, è tenuto al pagamento di una penality che	

	varia secondo la gravità dell'infrazione e comminata secondo quanto stabilito dal Capitolato	
	prestazionale, in particolare all'art. 22. -----	
	Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il	
	contratto nei casi di cui all'art. 23 del Capitolato prestazionale. -----	
	Il gestore decadrà automaticamente dalla concessione in caso di scioglimento della società/associazione e l'impianto tornerà nella piena disponibilità del Comune. -----	
	In tutti i casi il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni. -----	
	Il concessionario ha facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso di almeno dodici mesi.	
	L'esercizio di tale facoltà è soggetto al pagamento di una penale, il cui importo è definito nel	
	triplo del canone concessorio annuo. -----	
	Per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, il Comune potrà recedere dalla concessione	
	con preavviso di sei mesi e tale termine potrà essere inferiore laddove sussistano cause di forza	
	maggiore. -----	
	Ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, il concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi	
	o negoziali nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.	
	L'affidatario si obbliga, altresì, nell'esecuzione dell'appalto, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti	
	pubblici approvato con il D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento del Comune di	
	Bruino approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 6.02.2014 e aggiornato con	
	deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 07.12.2023. La violazione degli obblighi di	
	8	

	comportamento implicherà all'Ente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della	
	gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. -----	
	Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato nonché il codice di comporta-	
	mento del Comune di Bruino sono parte integrante del presente contratto in quanto richiamati	
	anche se non materialmente allegati. -----	
	ARTICOLO 12 – CESSIONE SUBCONCESSIONE E APPALTO	
	Il Concessionario esegue in proprio i servizi oggetto della concessione. È fatto assoluto divieto	
	di cedere la presente concessione; qualunque accordo di cessione dovrà essere considerato nul-	
	lo. È inoltre nullo l'accordo con cui a terzi sia data in sub concessione l'integrale esecuzione del-	
	le prestazioni oggetto di concessione. -----	
	Può tuttavia essere oggetto di subconcessione la sola attività di somministrazione di alimenti e	
	bevande all'interno del bar dell'impianto. In tale ipotesi il concessionario dovrà chiedere preven-	
	tivamente il consenso scritto dell'amministrazione comunale alla subconcessione indicando il	
	soggetto sub concessionario. -----	
	Le seguenti prestazioni contrattuali potranno invece essere oggetto di contratti di appalto: servi-	
	zi di pulizia, attività di manutenzioni varie. -----	
	Il concessionario dovrà comunicare al Comune i servizi subconcessi con i riferimenti dei sog-	
	getti subconcessionari e le attività oggetto di appalto con i riferimenti dei soggetti appaltati. -----	
	Il sub-concessionario, l'appaltato ed il Concessionario rispondono in solido del puntuale adem-	
	pimento di tutti gli obblighi e oneri connessi al suddetto esercizio, e comunque sollevano il Co-	
	mune da qualsiasi tipo di responsabilità prevedendo, nelle proprie polizze di assicurazione di	
	responsabilità civile, specifici riferimenti ai vari tipi di attività oggetto dei sub-contratti. -----	
	ARTICOLO 13 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO	

	Il Concessionario assume il servizio di gestione dell'impianto sportivo con annessa gestione del-	
	la struttura immobiliare sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conse-	
	guenze nei confronti del Comune e di terzi. Ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie che	
	comunque derivassero a persone ed a cose in dipendenza dell'espletamento di tutte le attività	
	oggetto del presente Capitolato prestazionale dovrà intendersi, senza riserve od eccezioni, inte-	
	ramente a carico del Concessionario, secondo quanto disposto dall'art. 8 del capitolato a cui si	
	rimanda. -----	
	ARTICOLO 14 - GARANZIA DEFINITIVA	
	A garanzia del corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il presente con-	
	tratto, il concessionario ha costituito, ai sensi dell'art. 20 del capitolato una garanzia definitiva,	
	nella misura del 10% dell'importo contrattuale, calcolato sommando il canone concessorio an-	
	nuo per l'intera durata del rapporto, a favore del Comune di Bruino, pari ad € _____	
	(_____/00) mediante polizza fidejussoria n. _____ rilasciata da	
	_____. -----	
	La garanzia è a copertura: a) dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali; b) del	
	risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; c) del	
	mancato rimborso delle somme pagate dal Comune per l'utenza idrica; d)del mancato pagamen-	
	to delle penali. -----	
	In caso di escussione totale o parziale della cauzione, il Concessionario dovrà reintegrare la cau-	
	zione sino all'importo convenuto, entro il termine di 20 (venti) giorni. -----	
	La cauzione definitiva resterà valida per tutto il periodo contrattuale e quindi fino al momento	
	della riconsegna del bene, sempre che non vi siano riserve o controversie in atto con il Comune	
	e che tutti i rapporti possano ritenersi conclusi. -----	
	ARTICOLO 15 - COPERTURE ASSICURATIVE	

	Il concessionario ha stipulato le polizze assicurative previste dal Capitolato prestazionale (art.	
	11) e in copia depositate agli atti del Comune. -----	
	Per l'intera vigenza contrattuale il concessionario è tenuto a dimostrare la permanenza delle co-	
	perture assicurative citate producendo copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premio	
	successivi al primo entro trenta giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze	
	emesse in sostituzione della polizza sopra indicata. Nel caso di mancata dimostrazione della	
	permanenza della copertura assicurativa entro i termini sopra individuati, il Comune procederà	
	alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con conseguente inca-	
	meramento della garanzia definitiva rilasciata, a titolo di penale. Resta ferma l'intera responsabi-	
	lità del concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massi-	
	mali assicurati dalle polizze. -----	
	Agli effetti assicurativi, il concessionario, non appena venuto a conoscenza dell'accaduto, è te-	
	nuto a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con la quale ha provve-	
	duto alla sottoscrizione della polizza. -----	
	ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con	
	il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101, e secondo	
	quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), ed in relazio-	
	ne alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente	
	appalto, il Comune, in qualità di Titolare, nomina il Concessionario Responsabile esterno del	
	trattamento. Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le ope-	
	razioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'appalto. -----	
	Il concessionario, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle	
	informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante	
	11	

	l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme in mate-	
	ria. -----	
	ARTICOLO 17 - SPESE CONTRATTUALI	
	Il presente atto, in forma pubblica amministrativa rogato dal Segretario Comunale, è soggetto a	
	registrazione in termine fisso, ai sensi dell'art.5, comma 1 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Tut-	
	te le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipula-	
	zione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto, sono a carico del concessionario, così	
	come previsto dalla normativa vigente in materia. -----	
	ARTICOLO 18 - NORME DI RINVIO	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dagli atti di gara, si rinvia al	
	Codice Civile, al Codice dei contratti pubblici per quanto applicabile e alle disposizioni legislati-	
	ve vigenti in materia in particolare il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 e la Legge Re-	
	gionale del Piemonte n. 23 del 01 ottobre 2020. -----	
	Il concessionario si impegna inoltre ad osservare, in ogni sua parte, il “ <i>Regolamento per la gestione e</i>	
	<i>l'uso degli impianti sportivi comunali</i> ” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del	
	27/11/2025 entrato in vigore in data 01/01/2026, e che dichiara sin da ora di ben conoscere ed	
	accettare. -----	
	ARTICOLO 19 - FORO COMPETENTE	
	In caso di mancato raggiungimento della soluzione transattiva, se esercitata, o in ogni altro caso,	
	per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato presta-	
	zionale e del conseguente contratto è competente il Foro di Torino, con esclusione del ricorso	
	all'arbitrato. -----	
	ARTICOLO 20 – ELEZIONE DI DOMICILIO	
	Le parti eleggono domicilio nel Comune di Bruino (TO), presso la Casa Comunale, alla Piazza	

	Municipio 3, 10090 Bruino (TO). -----	
	ARTICOLO 21 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, il concessionario dichiara di	
	approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 6 (Canone concessorio), 9 (Oneri ge-	
	stori a carico del concessionario), 11 (Penali, recesso e risoluzione del contratto), 13 (Responsa-	
	bilità del concessionario), 19 (Foro competente). -----	
	ARTICOLO 22 - NORME FINALI	
	La sottoscrizione del presente contratto da parte del concessionario equivale a dichiarazione di	
	perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia. -----	
	Le parti dichiarano infine di essere pienamente a conoscenza di tutto quanto previsto dalla do-	
	cumentazione di gara che risulta depositata agli atti del Comune, anche se non materialmente	
	allegata al presente contratto e a cui si rinvia: Capitolato speciale e relativi allegati, Disciplinare	
	di gara e relativi allegati, Offerta tecnica e Offerte economica così come proposte dal conces-	
	sionario in sede di gara. -----	
	L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente atto deve essere fat-	
	ta, tenendo conto delle pubbliche finalità perseguite dal Comune. In ogni caso trovano applica-	
	zione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile. -----	
	Con la firma del presente contratto il concessionario dichiara di essere edotto e di aver tenuto in	
	debito conto tutte le condizioni ambientali e le annesse circostanze che possono avere influenza	
	sull'esecuzione del rapporto e sull'espletamento del servizio. -----	
	Richiesto, io Segretario Comunale ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, scritto con mezzi	
	elettronici da persona di mia fiducia e da me Segretario Comunale completato a mano su dodici	
	facciate intere e parte della tredicesima della quale occupa n. 22 righe e la 23^ fin qui, escluse	
	le firme. -----	
	13	

